



# CITTA' DI BOJANO

Provincia di Campobasso

## CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE COPIA

n. 17 del 23-04-2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese Aprile alle ore 16:53, nella sala consiliare del Palazzo Colagrosso, in Piazza della Vittoria, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta GIUSEPPE RISI, Presidente del Consiglio.  
All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	N	Cognome e Nome	Presenze
SILVESTRI ANTONIO	Presente	8	ROMANO ANTONIO	Presente
POLICELLA GAETANO	Presente	9	BERNARDO ANGELO	Presente
PERRELLA REMO	Assente	10	MAINELLI GIOVANNI	Presente
PERRELLA CARLO ANTONIO	Presente	11	ARENA ANGELO	Presente
COLALILLO GIAN LUCA	Presente	12	DOGANIERI ANTONIO	Presente
SERIO OLINDO	Assente	13	SPINA VIRGILIO	Presente
RISI GIUSEPPE	Presente			

**PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA NADIA IANNOTTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, GIUSEPPE RISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 22.48 rientrano in aula i consiglieri Mainelli, Doganieri, Arena.

Presenti n.11 Assenti n.2 (Serio, R. Perrella).

Si passa alla discussione del terzo punto dell'ordine del giorno ad oggetto: Approvazione regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio". Relaziona sull'argomento l'Assessore Policella.

Si susseguono vari interventi dei consiglieri comunali .... (omissis)....., desunti dalla registrazione audio in formato magnetico della seduta in corso di pubblicazione.

Il consigliere Spina propone la votazione di n.6 (sei) emendamenti alla proposta di regolamento, posti agli atti.

Il Presidente Risi passa alla discussione e successiva messa a votazione delle proposte di emendamento del consigliere Spina indicata come segue:

- Emendamento n. 1:

l'art.16 comma 2: "La raccolta dell'umido sarà effettuata almeno 3 giorni settimanali nel periodo estivo che va da maggio ad ottobre",

**venga eliminato e così sostituito:**

l'art.16 comma 2: "La raccolta dell'umido sarà effettuata 3 giorni settimanali nel periodo che va da novembre a maggio, e 4 giorni settimanali nel periodo che va da aprile a ottobre".

Si dà quindi avvio ad un ampio dibattito generale, durante il quale l'Assemblea discute l'emendamento proposto dal consigliere Spina.

A questo punto, conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, , IL PRESIDENTE RISI GIUSEPPE passa alle fasi di votazione nella seguente successione: prima quella per l'approvazione o meno degli emendamenti presentati e a seguire quella per l'approvazione dell'intera proposta di deliberazione, come eventualmente emendata.

Dopodichè,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTI FAVOREVOLI 2, (Spina, Mainelli) VOTI CONTRARI 9 (Silvestri, Policella, Colalillo, Risi, Bernardo, Romano, Perrella Carlo, Arena, Doganieri)- ASTENUTI 0 , resi dagli 11 consiglieri presenti e votanti dei 13 assegnati e in carica,

## DE L I BERA

**DI RESPINGERE** il soprariportato emendamento, di cui quello scritto e firmato in originale è posto agli atti, presentato dal consigliere Spina".

Il Presidente Risi passa alla discussione e successiva messa a votazione della proposta del secondo emendamento del consigliere Spina indicata come segue:

- Emendamento n. 2:

art.9 comma 14: "Per il ritiro su chiamata, anche per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta; compete al Gestore dei servizi assicurare che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio entro e non oltre le 48 ore dalla chiamata o in un giorno stabilito, detto servizio viene effettuato dietro piccolo compenso".

**venga eliminato e così sostituito:**

"La raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e dei rae è riservata esclusivamente alle utenze domestiche del Comune di Bojano. Il servizio viene effettuato su chiamata dell'utente che deve rivolgersi preventivamente al gestore del servizio, a mezzo di richiesta telefonica, fax o e-mail. I beni da ritirare debbono essere dichiarati all'atto della richiesta. L'utenza deve essere avvertita della data del prelievo dei rifiuti, anche mediante contatto telefonico, almeno un giorno

prima. Il materiale ingombrante deve essere collocato, a cura dell'utente, all'esterno della abitazione, in un punto facilmente accessibile agli autocarri preposti al ritiro, in modo tale da occupare il minimo spazio pubblico possibile e da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione. L'utente ha la responsabilità di ogni eventuale sinistro causato dai materiali indebitamente e/o inadeguatamente collocati all'esterno dell'abitazione. Il servizio deve essere svolto a titolo gratuito".

Si dà quindi avvio ad un ampio dibattito generale, durante il quale l'Assemblea discute l'emendamento proposto dal consigliere Spina.

A questo punto, conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, , IL PRESIDENTE RISI GIUSEPPE passa alla votazione del secondo emendamento sopra riportato:  
Dopodichè,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTI FAVOREVOLI 2, (Spina, Mainelli) VOTI CONTRARI 9 (Silvestri, Policella, Colalillo, Risi, Bernardo, Romano, Perrella Carlo, Arena, Doganieri)- ASTENUTI 0 , resi dagli 11 consiglieri presenti e votanti dei 13 assegnati e in carica

### DE L I BERA

**DI RESPINGERE** il soprariportato emendamento, di cui quello scritto e firmato in originale è posto agli atti, presentato dal consigliere Spina".

Il Presidente Risi passa alla discussione e successiva messa a votazione della proposta del terzo emendamento del consigliere Spina indicata come segue:

- Emendamento n. 3:

art.18 comma 5: "I centri di raccolta e/o isole ecologiche, devono essere aperti almeno 3 giorni settimanali con minimo un' apertura pomeridiana".

**venga eliminato e così sostituito:**

"I centri di raccolta e/o isole ecologiche, devono essere aperti almeno 6 giorni settimanali con minimo 2 aperture pomeridiane".

Si dà quindi avvio ad un ampio dibattito generale, durante il quale l'Assemblea discute l'emendamento proposto dal consigliere Spina.

A questo punto, conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, , IL PRESIDENTE RISI GIUSEPPE passa alla votazione del secondo emendamento sopra riportato:  
Dopodichè,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTI FAVOREVOLI 1, (Spina) VOTI CONTRARI 9 (Silvestri, Policella, Colalillo, Risi, Bernardo, Romano, Perrella Carlo, Arena, Doganieri)- ASTENUTI 1 (Mainelli), resi dagli 11 consiglieri presenti e votanti dei 13 assegnati e in carica

### DE L I BERA

**DI RESPINGERE** il soprariportato emendamento, di cui quello scritto e firmato in originale è posto agli atti, presentato dal consigliere Spina".

Il Presidente Risi passa alla discussione e successiva messa a votazione della proposta del quarto emendamento del consigliere Spina indicata come segue:

- Emendamento n. 4:

all'art.9 venga aggiunto il comma 20: "Raccolta di zona per i rifiuti ingombranti e rae".

"Il Comune tramite il Gestore del servizio promuove la raccolta bimestrale dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti rae all'interno dei quartieri, vie e/o piazze ben identificate, previa predisposizione di un eco calendario che le individui e che né disciplini la frequenza di raccolta. Il Gestore, con propri mezzi e personale, provvederà ad organizzare tale raccolta finalizzata al miglioramento del servizio, in particolar modo nelle borgate di Castellone, Monteverse e Civita con interventi

temporali non inferiori alle due ore e che comunque soddisfino a pieno le esigenze dei residenti”.

Si dà quindi avvio ad un ampio dibattito generale, durante il quale l'Assemblea discute l'emendamento proposto dal consigliere Spina.

A questo punto, conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, , IL PRESIDENTE RISI GIUSEPPE passa alla votazione del secondo emendamento sopra riportato:  
Dopodichè,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con VOTI FAVOREVOLI 2, (Spina, Mainelli) VOTI CONTRARI 8 (Silvestri, Policella, Colalillo, Risi, Bernardo, Romano, Perrella Carlo, Arena)- ASTENUTI 1 (Doganieri) , resi dagli 11 consiglieri presenti e votanti dei 13 assegnati e in carica

### **DE L I BERA**

**DI RESPINGERE** il soprariportato emendamento, di cui quello scritto e firmato in originale è posto agli atti, presentato dal consigliere Spina”.

Il Presidente Risi passa alla discussione e successiva messa a votazione della proposta del quinto emendamento del consigliere Spina indicata come segue:

- Emendamento n. 5:

all'art.64 venga aggiunto il comma 4: “Carta dei Servizi”.

- a) Il Gestore di servizi elabora sulla base dei principi stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di quanto stabilito dall'art.2, comma 461, della legge 244 del 24.12.2007, e di concerto con il Comune di Bojano e gli altri soggetti portatori di interessi in materia, la “Carta dei Servizi della gestione dei rifiuti urbani”.
- b) La “Carta dei Servizi della gestione dei rifiuti urbani” definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di servizio tra il Comune ed il Gestore del servizio.
- c) Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione dei servizi integrati di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione dei tributi inerenti i rifiuti.

Si dà quindi avvio ad un ampio dibattito generale, durante il quale l'Assemblea discute l'emendamento proposto dal consigliere Spina.

A questo punto, conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, , IL PRESIDENTE RISI GIUSEPPE passa alla votazione del secondo emendamento sopra riportato:  
Dopodichè,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con VOTI UNANIMI resi dagli 11 consiglieri presenti e votanti dei 13 assegnati e in carica

### **DE L I BERA**

**DI APPROVARE** il soprariportato emendamento, di cui quello scritto e firmato in originale è posto agli atti, presentato dal consigliere Spina”.

Il Presidente Risi passa alla discussione e successiva messa a votazione della proposta del sesto emendamento del consigliere Spina indicata come segue:

- Emendamento n. 6:

-all'art.40 comma 1: “Definizione degli altri Servizi Obbligatori” del Capitolo 5: “Altri Servizi Obbligatori” sia inserito la lettera L: Smaltimento dei rifiuti prodotti dalla manutenzione e pulizia dell'alveo fluviale e delle zone prospicienti al fiume Calderari.

-Che allo stesso Capitolo 5: "Altri Servizi Obbligatori" sia aggiunto l'art.45 bs: "Smaltimento dei rifiuti prodotti dalla manutenzione e pulizia dell'alveo fluviale e delle zone prospicienti al fiume Calderari" e i successivi commi:

**comma n.1)** Il Comune di Bojano tramite il Gestore del servizio, predisporrà l'analisi, con cadenza trimestrale delle acque del fiume Calderari, prelevate in differenti are dello stesso, e finalizzate alla verifica di particolari forme di inquinamento.

**comma n.2)** Il Comune di Bojano tramite il Gestore del servizio, previa relazione di tecnico qualificato, individuerà i periodi dell'anno entro i quali è possibile procedere alla pulizia dell'alveo fluviale, senza alcun danno alla flora e alla fauna.

**comma n.3)** Il Comune di Bojano tramite il Gestore del servizio, garantirà lo smaltimento, in base alla normativa vigente, dei rifiuti prodotti a seguito della pulizia dell'alveo fluviale ( alghe, piante infestanti ecc..). La pulizia dell'alveo fluviale avverrà 2 volte l'anno, tenendo conto della relazione tecnica di cui al comma 2.

**comma n.4)** Il Comune di Bojano tramite il Gestore del servizio, garantirà lo sfalcio delle erbe infestanti le zone prospicienti del fiume Calderari, nonché la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal medesimo sfalcio. Nel periodo che va dal mese di marzo al mese di ottobre, il Gestore del servizio dovrà garantire lo sfalcio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da esso con cadenza mensile.

Si dà quindi avvio ad un ampio dibattito generale, durante il quale l'Assemblea discute l'emendamento proposto dal consigliere Spina.

A questo punto, conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, , IL PRESIDENTE RISI GIUSEPPE passa alla votazione del secondo emendamento sopra riportato:  
Dopodichè,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTI FAVOREVOLI 2, (Spina, Mainelli) VOTI CONTRARI 9 (Silvestri, Policella, Colalillo, Risi, Bernardo, Romano, Perrella Carlo, Arena, Doganieri)- ASTENUTI 0 , resi dagli 11 consiglieri presenti e votanti dei 13 assegnati e in carica

### DELIBERA

**DI RESPINGERE** il soprariportato emendamento, di cui quello scritto e firmato in originale è posto agli atti, presentato dal consigliere Spina".

Si assenta il Consigliere Spina (Presenti 10- Assenti 3 Spina, Serio, R.Perrella)  
Il Presidente Risi passa alla discussione e successiva messa a votazione della proposta di emendamento del consigliere Doganieri indicata come segue:

- Emendamento:

-art.16 comma 2 "La raccolta dell'umido sarà effettuata almeno tre giorni settimanale nel periodo estivo che va da maggio ad ottobre".

**venga sostituito come segue:**

La raccolta dell'umido sarà effettuata tre volte settimanali per l'intero arco dell'anno".

Si dà quindi avvio ad un ampio dibattito generale, durante il quale l'Assemblea discute l'emendamento proposto dal consigliere Doganieri.

A questo punto, conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, , IL PRESIDENTE RISI GIUSEPPE passa alla votazione del secondo emendamento sopra riportato:  
Dopodichè,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTI FAVOREVOLI 9, (Silvestri, Policella, Colalillo, Risi, Bernardo, Romano, Perrella Carlo, Arena, Doganieri) VOTI CONTRARI 0 - ASTENUTI 1 (Mainelli) , resi dagli 10 consiglieri presenti e votanti dei 13 assegnati e in carica

### DELIBERA

**DI APPROVARE** il soprariportato emendamento, di cui quello scritto e firmato in originale è posto agli atti, presentato dal consigliere Doganieri.

Infine conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, il PRESIDENTE RISI GIUSEPPE passa alla fase di votazione dell'intera proposta di deliberazione n.62 del 02.04.2014 del Settore III così come emendata.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 198 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che il Comune deve, con apposito regolamento, stabilire le misure necessarie per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

TENUTO CONTO che risulta pertanto necessario provvedere all'adozione di un Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in virtù del passaggio al nuovo sistema di tariffazione dei rifiuti e dei servizi, denominata TARES, che sia più aderente al contesto normativo, in costante evoluzione, anche al fine di meglio descrivere i sistemi di raccolta in atto;

DATO ATTO che il servizio di raccolta rifiuti urbani ed assimilati, il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati ed il servizio di spazzamento e di svuotamento dei cestini stradali attualmente è svolto tramite il sistema di raccolta "stradale";

RITENUTO necessario rideterminare, anche alla luce del novellato testo dell'art 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs 152/2006, i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, determinando criteri sia qualitativi sia quantitativi;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina della Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sull'intero territorio comunale costituito da n. 66 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO necessario, al fine di garantire la necessaria flessibilità nella gestione del servizio, deliberare un regolamento che preveda norme di regolazione generale e gli standard minimi del servizio da erogare ai cittadini;

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento, allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione dei rifiuti;

VISTO il verbale della III Commissione Consiliare della seduta del 28/03/2014;

RITENUTO ai approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 del presente atto espresso dal Responsabile del Settore LLPP;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Alle ore **23.45** circa, con **VOTI FAVOREVOLI 9, VOTI CONTRARI 0, ASTENUTI 1 (Mainelli)**, resi dai 10 consiglieri presenti e votanti dei 13 assegnati e in carica

### D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO composto di n. 66 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale così come emendato per effetto delle votazioni sopra riportate;
2. DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione dei rifiuti;

Successivamente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RITIENE opportuno rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile.

Pertanto,

Alle ore 23.46, con **VOTI FAVOREVOLI 9, VOTI CONTRARI 0, ASTENUTI 1 (Mainelli)** , resi dai 10 consiglieri presenti e votanti dei 13 assegnati e in carica

## **DELIBERA**

DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, CON DISTINTA VOTAZIONE ESPRESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL DLGS 18 AGOSTO 2000, N° 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

---

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso il parere **Favorevole** per il visto di regolarità tecnica del Settore Proponente.

Bojano, 02-04-2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III**  
F.TO ARCH. ROBUSTO VINCENZO ROSARIO



---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.TO GIUSEPPE RISI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.TO DOTT.SSA NADIA IANNOTTA

---

N \_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Bojano, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.TO DOTT.SSA NADIA IANNOTTA

---

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

- poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000 );

Bojano, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.TO DOTT.SSA NADIA IANNOTTA

---

\*\*\* COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO \*\*\*

Bojano, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

# ***COMUNE DI BOJANO***



## ***“Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio”***

(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010).

Approvato con Delibera di C. C. n°     del

## CAPITOLO 1

### FINALITÀ DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PREMESSA .....	4
ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	4
ART. 3 PRINCIPI GENERALI .....	5

## CAPITOLO 2

### DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

ART. 4 DEFINIZIONI.....	7
ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	8
ART. 6 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	10
ART. 7 RIFIUTI NON ASSIMILABILI.....	11
ART. 8 RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE .....	11

## CAPITOLO 3

### SISTEMI DI RACCOLTA E SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 9 CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEL SERVIZIO.....	14
ART. 10 TIPOLOGIA DEI SERVIZI.....	16
ART. 11 LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI STRADALI .....	17
ART. 12 TIPOLOGIE DEI CONTENITORI STRADALI.....	18
ART. 13 LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE DEI CONTENITORI STRADALI .....	18
ART. 14 RACCOLTA INDIFFERENZIATA STRADALE .....	19
ART. 15 RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE.....	20
ART. 16 ORARI DI CONFERIMENTO DELLE RACCOLTE STRADALI .....	20
ART. 17 RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE.....	20
ART. 18 CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA.....	22
ART. 19 FREQUENZA DELLA RACCOLTA.....	23
ART. 20 TRASPORTO, SMALTIMENTO O RECUPERO .....	23
ART. 21 MODALITÀ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI.....	23
ART. 22 TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO .....	23
ART. 23 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI .....	23

## CAPITOLO 4

### ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

ART. 24 RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA.....	25
ART. 25 RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE VERDE .....	26
ART. 26 COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	27
ART. 27 RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLA CARTA E CARTONE.....	29
ART. 28 RACCOLTA E CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA E IMBALLAGGI DI METALLO.....	30
ART. 29 RACCOLTA E CONFERIMENTO DEL VETRO.....	31
ART. 30 RACCOLTA E CONFERIMENTO DEGLI ABITI USATI.....	32
ART. 31 RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLE PILE ESAUSTE (RUP).....	32
ART. 32 RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI FARMACI SCADUTI (RUP) .....	33
ART. 33 RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLE BOMBOLETTE SPRAY T/F (RUP) .....	33
ART. 34 RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI .....	33
ART. 35 RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).....	34
ART. 36 RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI MATERIALI INERTI .....	36
ART. 37 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE.....	36
ART. 38 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI .....	36
ART. 39 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI RIFIUTI PLASTICI DI ORIGINE AGRICOLA .....	36

## CAPITOLO 5

### ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 40 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI .....	38
ART. 41 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI.....	38
ART. 42 SPAZZAMENTO STRADALE .....	39
ART. 43 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI .....	40
ART. 44 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI.....	40
ART. 45 RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI .....	41

## CAPITOLO 6

### ATTIVITÀ DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE

ART. 46 IL RICONOSCIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE.....	42
ART. 47 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI.....	42
ART. 48 CONDIZIONI OPERATIVE.....	43

## CAPITOLO 7

### CONTROLLI, OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

ART. 49 ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO .....	44
ART. 50 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	44
ART. 51 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI .....	45
ART. 52 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE .....	45
ART. 53 ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI .....	45
ART. 54 VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE .....	45
ART. 55 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	46
ART. 56 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	46
ART. 57 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI .....	46
ART. 58 PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA .....	47
ART. 59 PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	47
ART. 60 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI.....	47
ART. 61 CESTINI PORTARIFIUTI .....	48
ART. 62 DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI .....	48
ART. 63 SANZIONI.....	48

## CAPITOLO 8

### DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

ART. 64 INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE .....	54
ART. 65 PREVENZIONE E COOPERAZIONE.....	54
ART. 66 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO. ENTRATA IN VIGORE.....	55

NORME TRANSITORIE.....	55
------------------------	----

# Capitolo 1

## Finalità del regolamento e disposizioni generali

### ART. 1 PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle intervenute con il D.Lgs. n. 205/2010, della L.R. Molise n. 25/2003 e del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 269/2004
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

### ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
  - a) raccolta indifferenziata - raccolta del rifiuto urbano residuo o rifiuto secco non recuperabile;
  - b) raccolta differenziata - frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
  - c) raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
  - d) raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali esausti;
  - e) raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
  - f) raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
  - g) raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
  - h) raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;
  - i) spazzamento stradale;
  - j) trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
  - k) disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di Servizio;
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

### ART. 3 PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di spazzamento, di trasporto, di raggruppamento temporaneo in area attrezzata costituiscono attività di pubblico interesse e devono essere effettuati nel rispetto della normativa europea e nazionale, della pianificazione regionale e del presente regolamento. Dovranno essere ottemperati i criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, perseguendo come obiettivo generale la riduzione della produzione dei rifiuti e la corretta gestione degli stessi fissati dalle disposizioni vigenti;
2. I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:
  - a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza del singolo e della collettività, senza adottare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
  - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora evitando altresì ogni forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
  - d) devono essere previsti strumenti di pianificazione urbanistica per l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata;
  - e) deve essere promossa l'attività di raccolta differenziata con la finalità di aumentare progressivamente la quantità dei rifiuti riciclabili e/o recuperabili e ottenere una drastica riduzione delle frazioni da avviare allo smaltimento finale;
  - g) l'organizzazione della raccolta differenziata deve essere improntata al perseguimento della separazione della frazione umida (composta dai rifiuti di provenienza alimentare e dagli scarti di prodotti vegetali o animali) da valorizzarsi attraverso la produzione di compost e biogas, dalla frazione secca valorizzabile attraverso la selezione per il recupero di materie prime secondarie;
  - h) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve essere realizzata in modo da consentire il recupero dei beni riutilizzabili in altro modo (sotto forma di materie prime secondarie o per la produzione di energia) e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.
3. Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino-utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

## Capitolo 2

### Definizioni e Classificazioni

#### ART. 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:
  - a) **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) **Produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;
  - c) **Detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) **Gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
  - e) **Raccolta**: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare e il deposito ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - f) **Raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - g) **Smaltimento**: qualsiasi operazione diversa anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze; l'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
  - h) **Recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; l'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle possibili operazioni di recupero;
  - i) **Imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
  - j) **Imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
  - k) **Imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- l) **Imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- m) **Rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.
2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:
- a) **Autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- b) **Conferimento**: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- c) **Centro di raccolta** : area presidiata recintata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- d) **Isola/Piazzola ecologica**: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
- e) **Raccolta porta a porta o domiciliare**: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
- f) **Raccolta con contenitori**: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (centri di raccolta, isole/piazzole ecologiche ecc.);
- g) **Spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- h) **Servizio integrativo**: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- i) **Gestore del servizio**: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

## ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Sono rifiuti urbani:
- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:



- i. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
  - ii. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
  - iii. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
  - iv. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
  - v. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l’elenco CER 2002 (contrassegnati con “\*”);
  - vi. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
  - vii. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all’art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria.
- b) Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi degli art. 6 e 7 del presente Regolamento;
  - c) Rifiuti dallo spazzamento delle strade;
  - d) Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  - e) Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
  - f) Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
3. Sono rifiuti speciali:
- g) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  - h) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - i) I rifiuti da lavorazioni industriali;
  - j) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - k) I rifiuti da attività commerciali;
  - l) I rifiuti da attività di servizio;
  - m) I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;

- n) I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
- o) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- p) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.

#### **ART. 6 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI**

1. Indicativamente, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo i criteri qualitativi e quantitativi che seguono:
  - a) la tipologia dei rifiuti speciali deve essere uguale alla tipologia di rifiuti urbani raccolti dal servizio pubblico;
  - b) la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali non deve richiedere l'utilizzo di particolari attrezzature e automezzi diversi da quelli utilizzati per il servizio pubblico delle utenze domestiche;
  - c) i rifiuti speciali devono essere legittimamente smaltibili e/o riciclabili nei medesimi impianti utilizzati per i rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti il cui smaltimento non determini, in ogni caso, la formazione di emissioni ed effluenti o effetti che comportino maggior pericolo per la salute delle persone e dell'ambiente rispetto ai rifiuti urbani;
2. Ai fini dell'assimilazione di tali rifiuti ai rifiuti urbani, inoltre, sono poste delle condizioni di conferimento che consentano una gestione privilegiata proprio dei rifiuti da imballaggio, ed in particolare sono fissate le seguenti prescrizioni:
  - e) gli imballaggi primari, che rispettano i criteri di qualità e quantità, sono assimilati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento per la raccolta differenziata;
  - f) gli imballaggi possono essere conferiti direttamente al pubblico servizio, mentre gli imballaggi terziari di qualsiasi natura non possono essere conferiti al servizio pubblico per la raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 226, c.2, del d.lgs. 152 del 2006, salvo quanto previsto nei commi nei commi "4" e "5" dello stesso articolo.
  - g) i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sono assimilati solo se risultano sottoposti alle operazioni di lavaggio e bonifica secondo le indicazioni riportate dalla legislazione vigente;
  - h) le potature di alberi e arbusti, gli sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato, anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, sono assimilati ai rifiuti urbani solo se ricorre la seguente condizione: la superficie dell'area verde non deve superare oltre due volte la superficie dell'immobile di proprietà soggetta a tassa e che comunque tale superficie non deve contenere piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti da operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

3. Sono assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:
  - a) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
  - b) servizi scolastici e loro pertinenze.
4. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita (il minuto o all'ingrosso) con superficie eccedente i 500 mq, se ubicate in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e a 300 mq, se ubicate in Comuni di popolazione fino a 10.000 abitanti.
5. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, ai sensi dell'art.195, comma 2e, del D.Lgs.n.152/06.
6. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi (RUP).

#### **ART. 7 RIFIUTI NON ASSIMILABILI**

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
  - a) siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
  - b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
  - c) presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, coma ad esempio:
    - i. consistenza non solida, fatta eccezione per gli olii commestibili;
    - ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
    - iii. fortemente maleodoranti;
    - iv. eccessiva polverulenza.
  - d) non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
  - e) siano classificati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
  - b) rifiuti costituiti da pneumatici;
  - c) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
  - d) rifiuti di imballaggi terziari;
  - e) rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

## ART. 8 RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 185 del D.Lgs. n.152/2006, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
  - a) le emissioni costituite dagli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D.Lgs. n.152/2006, relativamente alla bonifica di siti contaminati;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006 i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni;

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del D.Lgs. n.152/2006;
5. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 186 del D.Lgs. n.152/2006.

## CAPITOLO 3

### SISTEMI DI RACCOLTA E SERVIZI INTEGRATIVI

#### ART. 9 CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEL SERVIZIO , FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il sistema di gestione dei rifiuti urbani e assimilati deve, per quanto possibile, tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al recupero energetico, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza;
2. L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:
  - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire in discarica;
  - b) preparare al riutilizzo i rifiuti incentivando lo scambio attraverso l'istituzione di "mercatini del baratto e del riuso";
  - c) favorire il riciclaggio dei rifiuti attraverso i Consorzi di Filiera;
  - d) favorire il recupero di materia e di energia dai rifiuti attraverso processi a bassissimo impatto ambientale;
  - e) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
  - f) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - g) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
3. L'organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:
  - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
  - b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
  - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
  - d) dei sistemi di recupero;
  - e) dei sistemi di smaltimento finale;
  - f) della struttura e tipologia urbanistica del territorio comunale;
  - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel territorio comunale;
  - h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
  - i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

4. La gestione dei rifiuti urbani e assimilati, oggetto del presente Regolamento, è esplicita dal Comune di Bojano in forma diretta o indiretta mediante affidamento a ditte specializzate con procedure ad evidenza pubblica;
5. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
6. Tutti gli utenti del servizio di raccolta rifiuti sono obbligati a conferire in modo separato tutte le diverse frazioni di rifiuto.
7. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati e della raccolta differenziata, oltre al presente Regolamento, si fa riferimento al Contratto di servizio stipulato con il Gestore del servizio;
8. Il Comune di Bojano, tramite il Gestore del servizio, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
  - a) raccolte stradali;
  - b) raccolte domiciliari con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche;
  - c) raccolta presso le utenze commerciali attraverso specifici circuiti di raccolta delle varie frazioni merceologiche a cadenza fissa o con il ritiro su chiamata;
  - d) consegna presso i centri di raccolta.
9. Per gli imballaggi, carta e cartone, farmaci scaduti, pile esaurite e bombolette è ammessa la deroga al conferimento in sacchi, mentre il conferimento di materiale indifferenziato o di frazioni putrescibili (FORSU) deve avvenire in contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale deve essere immesso obbligatoriamente in sacchetti;
10. Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.
11. Le raccolte domiciliari (dette anche "porta a porta") sono caratterizzate dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti;
12. Per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti assimilati (es. carta, imballaggi, organico, frazione verde), è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta delle varie frazioni merceologiche anche attraverso la fornitura di bidoni carrellati con frequenza di svuotamento appropriata.
13. Le utenze non domestiche che hanno necessità di organizzare raccolte personalizzate al di fuori del regolare circuito e delle condizioni di raccolta dovranno concordare le relative tariffe con il Gestore;
14. Per il ritiro su chiamata, anche per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta; compete al Gestore dei servizi assicurare che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio entro e non oltre le 48 ore dalla chiamata o in un giorno stabilito, detto servizio viene effettuato dietro piccolo compenso.
15. Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). Il compostaggio dovrà essere effettuato,

per motivi igienici, esclusivamente con l'ausilio di idoneo contenitore comunemente denominato "compostiera"; il compostaggio è vincolato alla disponibilità di una sufficiente superficie di terreno che ne garantisca il giusto utilizzo secondo norme di buona tecnica;

16. Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, il compostaggio domestico riveste una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
17. Il Comune di Bojano si riserva di attivare, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.
18. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso del Comune di Bojano, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro.
19. Il Comune di Bojano, in sinergia con il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani:
  - a) attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
  - b) organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini;
  - c) attiva azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte;
  - d) informa gli utenti sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti;
  - e) informa periodicamente gli utenti dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

#### **ART. 10 TIPOLOGIA DEI SERVIZI**

1. Il Comune effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani articolato in:
  - f) raccolta dei rifiuti indifferenziati;
  - g) raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:
  - a) frazione organica;
  - b) frazione verde;



- c) carta ed imballaggi in carta e cartone;
  - a) raccolta multimateriale: plastica e metallo;
  - b) raccolta del vetro;
  - c) scarti tessili puliti, vestiti usati, scarpe e borse;
  - d) farmaci scaduti;
  - e) pile ed accumulatori usati;
  - f) bombolette spray:
  - d) imballaggi in legno (su chiamata o direttamente al Centro di Raccolta Comunale);
  - e) RAEE, beni durevoli e rifiuti ingombranti (su chiamata o direttamente al Centro di Raccolta Comunale);
  - f) materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche (su chiamata o direttamente al Centro di Raccolta Comunale);
  - g) altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale (su chiamata o direttamente al Centro di Raccolta Comunale).
  - h) ritiro di oli esausti derivanti da uso domestico.
3. Oltre a quelli precedentemente elencati, il Comune di Bojano ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi;
  4. Il Comune di Bojano può altresì svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

#### **ART. 11 LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI STRADALI**










1. La localizzazione delle aree destinate al posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti urbani e assimilati, denominate "stazioni ecologiche", è disposta dal Comune di Bojano ed indicata su apposita planimetria. Le stazioni ecologiche sono delimitate da strisce gialle;
2. La localizzazione di cui al primo comma tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso e utilizzo sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli operatori e degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta;
3. Tutti i contenitori utilizzati per le raccolte devono essere autorizzati dal Comune di Bojano devono avere caratteristiche compatibili con le normali attrezzature utilizzate per la raccolta e devono, nel caso in cui ingombrino anche temporaneamente la sede stradale, essere provvisti di segnaletica rifrangente come indicato dalla normativa vigente;
4. Il Gestore del servizio ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno delle aree private previa apposita convenzione con l'utente;
5. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad altri lavori che necessitino lo spostamento o l'inaccessibilità temporanea da parte degli utenti di eventuali piazzole ecologiche con contenitori per il conferimento dei

rifiuti urbani, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio. Il ripristino della condizione originaria delle suddette piazzole e della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori;

6. Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria devono essere obbligatoriamente previste e realizzate stazioni ecologiche e/o la segnaletica orizzontale di delimitazione dei contenitori di rifiuti urbani, sulla base di standards predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio;
7. È vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico;
8. È vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. È altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

#### ART. 12 TIPOLOGIE DEI CONTENITORI STRADALI

1. Il Comune di Bojano stabilisce il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.
2. Al fine di rendere più efficace il rapporto con l'utenza è adottata la seguente simbologia unica della raccolta differenziata. La simbologia comprende:
  - a) il logo, simbolo grafico caratterizzante la raccolta differenziata nel territorio comunale;
  - b) i colori che caratterizzano ciascun materiale oggetto di raccolta differenziata;
  - c) la segnaletica che guida il comportamento degli utenti.
3. I colori dei contenitori sono così definiti:

	VERDE:	INDIFFERENZIATO
	MARRONE:	ORGANICO
	BLU:	VETRO
	BIANCO:	CARTA E CARTONE
	GIALLO (chiaro):	PLASTICA E METALLI
	GIALLO (scuro):	PILE E BATTERIE
	ROSSO:	FARMACI
	GIALLO SENAPE:	ABITI USATI
	NERO	BOMBOLETTE SPRAY T/F

#### ART. 13 LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE DEI CONTENITORI STRADALI

1. Il Comune di Bojano, tramite il Gestore del servizio, provvede ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni. Tempistica : da ottobre a marzo 1 volta ogni 3 mesi – da aprile a settembre 1 volta al mese.

#### ART. 14 RACCOLTA INDIFFERENZIATA STRADALE

1. Il conferimento dei rifiuti indifferenziati deve avvenire ad opera del produttore negli appositi contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio collocati nelle stazioni ecologiche. Il conferimento dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e norme di comportamento di seguito indicate;
2. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate (Rifiuto Urbano Residuo – RUR);
3. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio;
4. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi. È vietata l'immissione di rifiuti sciolti;
5. È vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti;
6. È inoltre vietato:
  - a) l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio;
  - b) la cernita dei rifiuti nei contenitori;
  - c) l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti;
  - d) incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
  - e) sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
7. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il Conferimento;
8. Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è vietata l'immissione di:
  - a) rifiuti oggetto di raccolta differenziata (art. 10 c. 2);
  - a) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
  - b) rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
  - c) rifiuti urbani pericolosi;
  - d) beni durevoli e RAEE;
  - e) altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
9. Le utenze non domestiche, sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per i rifiuti indifferenziati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati specifici servizi di raccolta differenziata, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):

- a) i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- b) i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti e non devono essere eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
- c) i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;
- d) è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi secondari e terziari (ovvero gli imballaggi che non contengono direttamente il bene).

#### **ART. 15 RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE**

1. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito il servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite nel contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale è destinato (art. 12 c. 3)
2. La collocazione, gestione, utilizzo di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti ai precedenti articoli per i cassonetti stradali destinati ai rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato;
3. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere;
4. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

#### **ART. 16 ORARI DI CONFERIMENTO DELLE RACCOLTE STRADALI**

1. Tutti i rifiuti, differenziati e indifferenziati, prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, conferiti nei contenitori stradali, devono essere depositati:
  - dal 1 novembre al 31 marzo, dalle ore 20.00 alle ore 23.00, di ogni giorno;
  - dal 1 aprile al 31 ottobre, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 di ogni giorno.
2. La raccolta dell'umido sarà effettuata almeno tre giorni settimanale nel periodo estivo che va da maggio ad ottobre.

#### **ART. 17 RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE**

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al

conferimento separato dei rifiuti;

2. Il Comune di Bojano determina:

- a) quali parti del territorio comunale sono interessate dalle raccolte a domicilio;
- b) quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
- c) il tipo di contenitori da utilizzare tra cassonetti, sacchi, ecocestini e mastelli, tenuto conto delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti;
- d) la capacità e il numero di contenitori da assegnare all'utenza per le singole frazioni di rifiuto;
- e) le frequenze di raccolta o di prelievo dei contenitori;
- f) le frequenze di lavaggio e igienizzazione dei cassonetti.

3. Le raccolte differenziate sono organizzate nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio in base alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio.

4. In riferimento ai criteri organizzativi il Comune di Bojano si riserva la facoltà di collocare e di imporre la collocazione dei contenitori per rifiuti differenziati all'interno di aree private, privilegiando sistemi domiciliari internalizzati di raccolta differenziata. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti differenziati all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio che ne rimane proprietario, al di fuori delle proiezioni ortogonali delle coperture degli stabili.

5. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti differenziati conferiti nei contenitori o sacchi interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

6. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive

7. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori o sacchi non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con il Gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso.

8. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni del Comune di Bojano e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati a loro affidati.

9. I contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati, quando sono collocati all'esterno a causa dalla mancanza di spazi privati interni o per disposizione del Gestore del Servizio, sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

10. Le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dal Comune di Bojano e dal Gestore del servizio.

11. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali

diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

12. Il Gestore avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
13. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento

#### **ART. 18 CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA E/O ISOLE ECOLOGICHE**

1. I Centri Comunali di Raccolta (CCR) sono parte integrante del ciclo integrato dei rifiuti. Le finalità dei CCR sono:
  - a) ottimizzare e massimizzare le raccolte differenziate (RD) dei rifiuti urbani (RU) ed assimilati, ai fini del loro riciclo, recupero e/o riutilizzo, ivi compreso lo stoccaggio dei rifiuti differenziati raccolti con i cassonetti stradali;
  - b) favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
  - c) favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti e RAEE, per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riuso;
  - d) favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento finale.
1. La disciplina dei Centri Comunali di Raccolta è data dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 aprile 2008, n. 31623 come successivamente modificato e integrato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 maggio 2009, n. 39665;
2. I Centri Comunali di Raccolta sono costituiti da aree presidiate e allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell'Allegato I, paragrafo 4.2, al DM stesso, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
3. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406;
4. I Centri Comunali di Raccolta sono recintati e dotati di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee. Il personale ha diritto di identificare l'utente e la tipologia di rifiuto conferito, nonché di rifiutare i conferimenti non conformi al Regolamento del CCR;
5. I centri di raccolta e/o isole ecologiche, devono essere aperti almeno 3 giorni settimanali con minimo un'apertura pomeridiana.
6. Sono rimandate ad apposito e separato Regolamento le norme relative alla gestione dei Centri Comunali di Raccolta.

#### **ART. 19 FREQUENZA DELLA RACCOLTA**

1. La frequenza della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene determinata dal Comune di Bojano in funzione della modalità di raccolta, del materiale e dal grado di riempimento dei contenitori.

#### **ART. 20 TRASPORTO, SMALTIMENTO O RECUPERO**

1. Per ogni frazione di rifiuti raccolta, urbani e assimilati, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termoutilizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso;
2. In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta del Comune di Bojano, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale regolarmente autorizzato e indicato dal Comune di Bojano;
3. È assolutamente vietato il conferimento dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito;
4. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi idonei e autorizzati le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento;
5. Lo stazionamento dei mezzi di trasporto dei rifiuti è consentito solo in apposite aree è vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili.

#### **ART. 21 MODALITÀ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI**

1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura dovrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

#### **ART. 22 TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

1. Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto, anche indiretto, con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, il Comune di Bojano ha l'obbligo (o, in caso di servizio gestito attraverso Azienda Speciale, appalto in concessione o altre modalità indirette) di verificare che il gestore adempia ai seguenti obblighi:
  - a) sottoporre il personale stesso, avvalendosi del medico competente (ai sensi dell' art. 2 del D.L. 626/94 e s.m.i.) ai controlli sanitari ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del servizio e secondo la normativa vigente in materia;
  - b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
  - c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.



## ART. 23 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito della propria competenza, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione Molise e all'autorità d'ambito entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
2. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;
3. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

## CAPITOLO 4

### ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

#### ART. 24 RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Il Comune di Bojano stabilisce il sistema di raccolta della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) tra quelli di seguito indicati:
  - a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
  - b) raccolta tramite cassonetti stradali.
2. La FORSU deve essere conferita nel cassonetto stradale di colore marrone o, in caso di raccolta domiciliare in appositi contenitori consegnati dal Comune;
3. Il conferimento ed il servizio di raccolta della FORSU (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto dei rifiuti;
4. Il conferimento della FORSU nei contenitori deve avvenire obbligatoriamente in sacchetti compostabili ben chiusi salvo specifiche eccezioni, individuate dal Gestore del servizio, riguardanti utenze non domestiche;
5. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
  - c) frazione organica derivante da utenze domestiche;
  - d) frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
  - e) frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, selfservice, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
  - f) frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
  - g) frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering);
6. Questi rifiuti devono essere destinati agli impianti di compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/84 e s.m.i.), da soli o in miscela con altri materiali organici o valorizzati attraverso la produzione di biogas.
7. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della FORSU i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002.
8. È ammessa la consegna della FORSU presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo quanto previsto dall'art. 18, quando presente nel territorio comunale.
9. La raccolta da utenze domestiche può essere effettuata mediante sistema domiciliare di prossimità con l'utilizzo di contenitori, o l'assegnazione internalizzata di contenitori specifici per utenti particolari. I contenitori devono:
  - h) favorire ed agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati da parte degli utenti;

- i) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
  - j) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
  - k) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
  - l) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale e svuotamento meccanizzate;
  - m) agevolare le operazioni di lavaggio ed igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati;
  - n) essere realizzati con materiali idonei a sopportare sollecitazioni fisico – meccaniche e chimiche derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
  - o) essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
  - p) essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato;
  - q) avere le superfici interne lisce e con angoli arrotondati.
10. Il materiale deve essere conferito il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio e alla produzione di biogas;
11. Per i grandi produttori di organico e le utenze commerciali (mercati orto frutticoli, negozi, esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, selfservice, pizzerie, mense ecc.) è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta del materiale organico con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento appropriata.
12. Il presente articolo è obbligatorio per le utenze che non effettuano il compostaggio domestico.

## **ART. 25 RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE VERDE**

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura dei gestori del servizio di manutenzione, ad un impianto di compostaggio verde o presso il Centro di Raccolta Comunale;
2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
  - a) ritiro a domicilio presso le utenze domestiche, con modalità e limiti individuati nel Contratto di servizio. Alle utenze domestiche che ne fanno richiesta viene assegnato un idoneo contenitore, da posizionare permanentemente all'interno delle pertinenze degli stabili e da esporre esclusivamente in occasione dei passaggi di raccolta;
  - b) consegna presso il Centro Comunale di Raccolta da parte delle utenze domestiche;
  - c) consegna presso il Centro Comunale di Raccolta a pagamento, da parte di operatori professionali della manutenzione del verde, con tariffa determinata sulla base di accordi tra il Comune di Bojano e il soggetto Gestore del servizio.

3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc;
4. È vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati;
5. Il Comune di Bojano in collaborazione con il Gestore del servizio promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti;
6. È vietata la combustione della frazione verde.
7. La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento e valorizzazione della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici;

#### ART. 26 COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. In merito a detto argomento verrà adottato apposito regolamento.

#### ART. 27 RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLA CARTA E CARTONE

1. Il Comune di Bojano stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone tra quelli di seguito indicati:
  - a) raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati dal Comune;
  - b) raccolta tramite cassonetti stradali.
2. La carta e il cartone devono essere conferiti nel cassonetto stradale di colore bianco o, in caso di raccolta domiciliare in appositi contenitori consegnati dal Comune;
3. La carta e il cartone devono essere “puliti” e “asciutti”, altrimenti non possono essere riciclati. Non sono riciclabili dal normale circuito di trasformazione, e quindi non devono essere conferiti, tutti i poliaccoppiati quali *carta-polietilene*, *carta-alluminio*, nonché le carte cerate od oleate etc.
4. Per quanto concerne gli imballaggi cartacei provenienti da utenze non domestiche specifiche, i produttori conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti ridotti di volume piegati e possibilmente legati. Il Gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.
5. le tipologie di rifiuto da conferire sono:

libri	scatole vuote
giornali	cartoncini e cartoni di ogni tipo
riviste	documentazione di archivi
quaderni usati	registri
opuscoli e depliant	sacchetti di carta
fogli scritti o disegnati	tabulati
contenitori in tetrapak per bevande	

6. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliibili, il Gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
7. I rifiuti di carta e cartone non vanno assolutamente buttati con la busta di plastica, ma con la busta di carta o senza busta.
8. I contenitori in tetrapak devono essere privati del tappo e del suo supporto, sciacquati, scolati, schiacciati e ridotti di volume prima del conferimento nel cassonetto di colore bianco.
9. È ammessa la consegna di carta e cartone presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo quanto previsto dall'art. 18, quando presente nel territorio comunale.

#### **ART. 28 RACCOLTA E CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA E IMBALLAGGI DI METALLO**

1. Il Comune di Bojano stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti degli imballaggi di plastica e di metallo tra quelli di seguito indicati:
  - a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
  - b) raccolta tramite cassonetti stradali.
2. Gli imballaggi in plastica e in alluminio devono essere conferiti nel cassonetto stradale di colore giallo o, in caso di raccolta domiciliare in appositi contenitori consegnati dal Comune;
3. Non sono riciclabili dal normale circuito di trasformazione, e quindi non devono essere conferiti, tutti i poliaccoppiati e tutto ciò che non è imballaggio;
4. Le tipologie di rifiuto da conferire sono:
  - a) bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte;
  - b) flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata e liquidi in genere;
  - c) flaconi/dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt;
  - d) bicchieri e piatti di plastica;
  - e) film d'imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite;
  - f) film d'imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli carta assorbente da cucina;

- g) shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati;
  - h) vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura);
  - i) vaschette e porta – uova (se in plastica) Vaschette/barattoli per gelati, contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert;
  - j) confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);
  - k) vaschette per alimenti e piccoli imballaggi in genere in polistirolo espanso;
  - l) buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patate, salatini, caramelle, surgelati);
  - m) reti per frutta e verdura contenitori vari per alimenti per animali;
  - n) barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici);
  - o) coperchi in plastica (da separare dall'imballaggio principale se in altro materiale);
  - p) blister, contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli di ferramenta e per il "fai da te");
  - q) scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte);
  - r) film d'imballaggio e film "a bolle" (pluriball) (es.: imballaggi di elettrodomestici, mobili, confezioni-regalo, articoli sportivi);
  - s) lattine di alluminio;
  - t) contenitori di alimenti per animali;
  - u) carta stagnola;
  - v) vaschette in alluminio pulite;
  - w) scatole e vassoi per dolci;
  - x) barattoli in banda stagnata e metallo (es. contenitori pelati, tonno, minestre).
5. I rifiuti di imballaggio di plastica e di imballaggio di alluminio devono essere sciacquati, schiacciati e ridotti di volume prima del conferimento nel cassonetto di colore giallo;
  6. Per i gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta degli imballaggi di plastica e di metallo, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento appropriata.
  7. È ammessa la consegna di imballaggio di plastica e alluminio presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo quanto previsto dall'art. 18, quando presente nel territorio comunale.

#### **ART. 29 RACCOLTA E CONFERIMENTO DEL VETRO**

1. Il Comune di Bojano stabilisce il sistema di raccolta del vetro tra quelli di seguito indicati:
  - a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
  - b) raccolta tramite cassonetti stradali.
2. Il vetro deve essere conferito nel cassonetto stradale di colore blu o, in caso di raccolta

domiciliare in appositi contenitori consegnati dal Comune;

3. Le tipologie di rifiuto da conferire sono:
  - a) bottiglie di vetro
  - b) vasi in vetro
  - c) vasetti e contenitori in vetro
  - d) barattoli in vetro
  - e) altri contenitori in vetro, anche se rotti.
4. I rifiuti di vetro devono essere sciacquati e privati del tappo prima del conferimento nel cassonetto di colore blu;
5. È vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.
6. Per i gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta del vetro, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento appropriata.
7. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previ appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro di Raccolta Comunale;
8. È ammessa la consegna di vetro presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo quanto previsto dall'art. 18, quando presente nel territorio comunale.

#### **ART. 30 RACCOLTA E CONFERIMENTO DEGLI ABITI USATI**

1. Gli indumenti usati devono essere conferiti nel cassonetto di colore giallo senape.
2. Le tipologie di rifiuto da conferire sono:
  - a) maglie, giacche, camicie, maglioni, cappotti, sciarpe, cappelli, guanti, scarpe, cinture e borse.
3. Non sono riciclabili dal normale circuito di trasformazione, quindi non devono essere conferiti gli abiti non puliti e/o rovinati e gli stracci.
4. Gli indumenti devono essere piegati o depositi in sacchetti prima del conferimento nel cassonetto di colore giallo senape,
5. È ammessa la consegna di abiti e indumenti usati presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo quanto previsto dall'art. 18, quando presente nel territorio comunale.

#### **ART. 31 RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLE PILE ESAUSTE (RUP)**

1. Le batterie primarie o pile a secco devono essere conferite negli appositi contenitori di colore Giallo (scuro) posti nei pressi delle attività che commercializzano il prodotto e/o nelle stazioni ecologiche o in altre aree individuate dal Comune di Bojano.
2. Le tipologie di rifiuto da conferire sono:
  - a) pile a stilo (torce, radio ecc.);
  - b) pile a bottone (calcolatrici, orologi ecc.).

3. Non sono riciclabili dal normale circuito di trasformazione, quindi non devono essere conferiti le batterie ricaricabili o secondarie (autoveicoli ecc.) e gli accumulatori (cellulari, computer, ecc.).
4. Le batterie esauste devono essere conferite sfuse e prive di custodia;
5. È ammessa la consegna delle pile esaurite presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo quanto previsto dall'art. 18, quando presente nel territorio comunale.

#### **ART. 32 RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI FARMACI SCADUTI (RUP)**

1. I farmaci scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori posti nei pressi delle farmacie, nelle stazioni ecologiche o in altre aree individuate dal Comune di Bojano;
2. Le tipologie di rifiuto da conferire sono:
  - a) farmaci scaduti;
  - b) contenitori di medicinali con residui;
  - c) siringhe con cappuccio a protezione dell'ago;
  - d) sciroppi, pastiglie, pomate, fiale per iniezioni, disinfettanti.
3. I medicinali scaduti devono essere conferiti privi di scatola e foglietto di istruzione interno;
4. È ammessa la consegna dei farmaci scaduti presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo quanto previsto dall'art. 18, quando presente nel territorio comunale.

#### **ART. 33 RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLE BOMBOLETTE SPRAY T/F (RUP)**

1. Le bombolette spray e tutti i prodotti T/F (Tossici e/o infiammabili) devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore nero posti nei pressi delle attività che commercializzano il prodotto, nelle stazioni ecologiche o in altre aree individuate dal Comune di Bojano.
2. Le tipologie di rifiuto da conferire sono:
  - a) bombolette spray con gas infiammabile (lacche, solventi, insetticidi, vernici ecc.).
3. Le bombolette spray devono essere conferite sciolte;
4. È ammessa la consegna delle bombolette spray presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo quanto previsto dall'art. 18, quando presente nel territorio comunale.

#### **ART. 34 RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI**

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (ad esempio elettrodomestici), di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di civile abitazione, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, nonché i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci, purché conferiti con le modalità fissate dal presente articolo e secondo i limiti quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani di cui all'art. 6;



2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti direttamente al Centro di Raccolta Comunale dall'utente oppure attraverso il servizio di raccolta a domicilio fornito dal Comune su prenotazione;
3. Nel caso di conferimento al Centro di Raccolta Comunale, si fa riferimento a quanto previsto nell'art.18;
4. La consegna presso il Centro di Raccolta Comunale è gratuita per le utenze domestiche;
5. La consegna di beni durevoli originati da utenze non domestiche, avviene a pagamento, in qualità di rifiuti speciali, sulla base di una convenzione tra il Comune di Bojano e il soggetto Gestore del servizio;
6. Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti è attivato gratuitamente per gli anziani i disabili e per tutte le categoria svantaggiate. Il Comune di Bojano può stabilire criteri di rimborso spese con riferimento al soggetto richiedente e alle quantità e qualità di rifiuti da raccogliere;
7. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli;
8. In alternativa i giorni di erogazione del servizio su chiamata possono essere predeterminati: in questo caso il Comune deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il Gestore del servizio;
9. È vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali;
10. Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico (D.M. 141/98) e che impongono di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono (D.M. 72/98), il gestore del servizio deve prevedere l'avvio a centri autorizzati di demolizione e recupero che garantiscano l'aspirazione del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti e la successiva operazione di recupero del CFC espandente;
11. È vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc..

#### **ART. 35 RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. 151/2005, per apparecchiature elettriche ed elettroniche, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti di cui all'Allegato I A del Decreto citato e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua;
2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.lgs. 151/2005, si intendono i beni, di cui al comma 1, dei quali il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. 151/2005, a seguito di proroga operata dal D.L. 81/2007 convertito nella L. 127/2007, dalla data di adozione dei

provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo Decreto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007:

- a) i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione;
  - b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle non suscettibili di reimpiego;
  - c) fatto salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b), i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.lgs. 151/2005.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 151/2005, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto citato, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
  5. Dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del D.lgs. 151/2005 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo Decreto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 12 del D.lgs. 151/2005 in merito a "Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine, possono avvalersi delle strutture di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, previa convenzione con il Comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzo che agiscono in loro nome.
  6. I RAEE di dimensioni ingombranti prodotti dai nuclei domestici del territorio Comunale devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità di cui all'art. 34, quelli non ingombranti devono essere consegnati direttamente presso il Centri Comunali di Raccolta, secondo quanto previsto dall'art. 18, quando presenti nel territorio del Comune.

7. Per quanto non disposto nel presente articolo in merito ai RAEE, si rinvia alla direttiva 2000/53/CE, alla direttiva 2002/95/CE, alla direttiva 2003/108/CE e al relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Ai sensi dell'art. 227, comma 1, lettera a), del D.lgs. 152/2006, relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

#### **ART. 36 RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI MATERIALI INERTI**

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili e comunque tale divieto è esteso a tutto il circuito di raccolta;
2. È vietato l'abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.
3. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione;
4. È attivata la raccolta differenziata dei materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche, con modalità a consegna presso il Centro Comunale di Raccolta, effettuata dagli stessi residenti. La quantità massima conferibile è pari a 2,0 q.le all'anno per singola utenza. Il materiale inerte va conferito differenziato per tipologia (es. cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche ecc.);
5. I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

#### **ART. 37 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE**

1. I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati), devono essere conferiti dai detentori presso i Centri Comunali di Raccolta.

#### **ART. 38 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI**

1. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio per gli oli e i grassi vegetali e animali esausti previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti. Per le utenze domestiche è ammessa la consegna di oli e grassi vegetali ed animali esausti presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo quanto previsto dall'art. 18, quando presente nel territorio comunale.

**ART. 39 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI RIFIUTI PLASTICI DI ORIGINE AGRICOLA.**

1. Il Comune di Bojano, in accordo con l'Autorità d'Ambito e il Gestore del servizio, può promuovere un sistema di conferimenti differenziati dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, da attuare secondo le disposizioni tecniche e procedurali in vigore;
2. È fatto divieto di conferire i contenitori primari di fitofarmaci, se sono pieni o parzialmente pieni (indipendentemente se il fitofarmaco sia scaduto o meno). Nel caso di tali contenitori pieni o parzialmente pieni di fitofarmaci, lo smaltimento deve essere effettuato a cura dei produttori o detentori secondo le norme vigenti per i rifiuti speciali pericolosi;
3. È possibile, sempre separatamente dai materiali suddetti, attivare raccolte che riguardino altri materiali plastici non contaminati quali tubi per irrigazione, sacchi vuoti per fertilizzanti, teli agricoli, contenitori di sementi ecc.; in linea generale le modalità di raccolta dovranno prevedere il conferimento presso appositi punti di raccolta;
4. L'avvio effettivo della raccolta potrà essere preceduto dalla stipula di un'intesa con le principali Organizzazioni Professionali Agricole;
5. In ogni caso le modalità di raccolta differenziata dei suddetti materiali sono stabilite dal Gestore del servizio in base alla dislocazione delle utenze produttrici e alle quantità dei materiali raccogliibili.

## CAPITOLO 5

### ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

#### ART. 40 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, il Comune di Bojano garantisce le seguenti attività:
  - a) spazzamento stradale;
  - b) lavaggio stradale;
  - c) diserbo stradale;
  - d) pulizia delle caditoie;
  - e) svuotamento dei cestini;
  - f) smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
  - g) derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
  - h) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
  - i) rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
  - j) smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
  - k) smaltimento da fanghi di depurazione.

#### ART. 41 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. Il Comune di Bojano può, in accordo con l'Autorità d'Ambito e con il Gestore del servizio, con appositi atti amministrativi, anche assunti in sede di Contratto del servizio o ad integrazione dello stesso contratto:
  - a) definire le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
  - b) definire le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
  - c) stabilire la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
  - d) promuovere l'innovazione tecnologica dei servizi e garantire l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

2. Il Comune di Bojano sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, se non si avvale del Gestore del servizio, provvede in proprio all'esecuzione dei servizi;
3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
  - a) le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
  - b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate;
4. Più in particolare per i servizi obbligatori di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:
  - a) per il servizio di lavaggio stradale il Comune di Bojano definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
  - b) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature. Comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia emanate dal D.P.R. 3.8.1968, n. 1255 e successive modifiche e integrazioni e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
  - c) le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono differenziate tra quelle di carattere ordinario nell'ambito degli interventi di spazzamento e quelle a carattere specifico, alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
  - d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti. La pulizia dei pozzetti deve essere effettuata all'occorrenza ed almeno 2 ( DUE ) volte all'anno (nello specifico inizio e fine inverno).
  - e) il Comune di Bojano provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune di Bojano

#### **ART. 42 SPAZZAMENTO STRADALE**

1. Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri;
2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Comune di Bojano stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili;
3. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali;
4. Il Comune di Bojano attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico e/o manuale, impegnandosi, tramite l'ufficio di polizia locale, a fare rispettare tale divieto;
5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti;
6. il gestore hanno l'obbligo di tenere strade e marciapiedi puliti.

#### **ART. 43 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate;
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati;
4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all'abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi;
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero;
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dal Comune di Bojano su indicazione del gestore del servizio, del Settore Comunale competente o del Gestore delle strutture cimiteriali.

#### **ART. 44 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del gestore del servizio;
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico;
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, il Comune di Bojano potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito;
4. Il Comune di Bojano, direttamente o tramite il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti;
5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dal Comune di Bojano o dal soggetto Gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti;
6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso;
7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese;
8. Il Comune di Bojano, direttamente o tramite il Gestore del servizio, provvede al posizionamento di contenitori per la raccolta delle deiezioni animali.
9. i proprietari di greggi, mandrie e/o gruppi di animali dovranno preoccuparsi della pulizia delle strade dopo il passaggio degli stessi come avviene per gli animali domestici.

#### **ART. 45 RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI**

1. Il Comune di Bojano interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale;
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, il Comune di Bojano con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge;
3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa;



6. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, il Comune di Bojano provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa;
4. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il Comune di Bojano provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

## **CAPITOLO 6**

### **ATTIVITÀ DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE**

#### **ART. 46 IL RICONOSCIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE**

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato;
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il comune gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento;
3. Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità di intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

#### **ART. 47 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI**

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
  - a) arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
  - b) evitare lo spargimento di materiali e di liquami sul suolo pubblico;
  - c) osservare le vigenti norme di sicurezza, vevolevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
  - d) garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
  - e) non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettare le disposizioni impartite dall'ufficio comunale in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico;
2. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in

forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali;

#### **ART. 48 CONDIZIONI OPERATIVE**

1. Le associazioni di volontariato possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune di Bojano;
2. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali;
3. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge;
4. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

## CAPITOLO 7

### CONTROLLI, OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

#### ART. 49 ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Molise (A.R.P.A.M.) o di Associazioni autorizzate. Il Comune di Bojano si dota di adeguate forme di controllo per verificare il rispetto da parte del Gestore di quanto previsto dal Contratto di Servizio;
2. I dipendenti del soggetto Gestore del Servizio, rilevata una violazione delle norme previste dal presente regolamento, segnalano agli organi di vigilanza le inadempienze.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

#### ART. 50 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento;
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Gestore del servizio, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti;
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti;
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati;
5. È vietata la combustione dei rifiuti, salvo che negli impianti all'uopo autorizzati.

#### **ART. 51 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI**

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti;
2. In base all'istituzione dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori possono provvedere alla stipula di apposita convenzione con il Gestore dei servizi.

#### **ART. 52 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE**

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto del norme di cui all'art. 3 del Regolamento;
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale evitando il degrado e l'inquinamento del territorio e provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

#### **ART. 53 ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento alla stazione di conferimento o in contenitori definiti con il gestore del servizio ed alla pulizia dell'area;
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune di Bojano ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

#### **ART. 54 VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE**

1. È vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;

#### **ART. 55 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo;
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

#### **ART. 56 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire al Comune di Bojano ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 15, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro;
3. Il Comune di Bojano, direttamente o in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili;

#### **ART. 57 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI**

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico;
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori;
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica;
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

**ART. 58 PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti;
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori;
3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi;
4. La tariffa di occupazione del suolo pubblico comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

**ART. 59 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI**

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi.
2. Verificandosi tali ipotesi, con oneri a carico della proprietà, troveranno applicazioni i disposti dell'art. 44;
3. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

#### ART. 60 CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e delle aree verdi il Comune ha installato appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna;
2. È vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni;
3. È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

#### ART. 61 DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti;
2. È vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti comprese gomme da masticare e cicche di sigarette;
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
4. il comune e/ il gestore deve collocare piccoli contenitori per la raccolta di cicche di sigarette, come da masticare ecc.

#### ART. 62 SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge:

Violazioni	Articolo	Min/Max	Oblazione
Depositare all'interno dei contenitori all'uopo collocati rifiuti urbani non contenuti in idonei sacchi chiusi ad eccezion fatta per gli imballaggi, carta e cartone, farmaci scaduti, pile esaurite e bombolette spray.	9 c.9 14 c.4 24 c.4	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00

Lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.	11 c.7	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Manomettere, ribaltare, rompere, eseguire scritte, affiggere materiale di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhe adesive) sui contenitori dei rifiuti.	11 c.8 e 14 c.6	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.	14 c.5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Effettuare la cernita dei rifiuti nei contenitori.	14 c.6	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Abbandonare involucri contenenti rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.	14 c.6	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Incenerimento di rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.	14 c.6	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00
Omessa chiusura dei contenitori dei rifiuti dopo l'uso.	14 c.6	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Conferimento di rifiuto in contenitore troppo pieno e quindi non richiudibile.	14 c.7	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Immissione nei contenitori della raccolta indifferenziata di: <ul style="list-style-type: none"> <li>b) rifiuti oggetto di raccolta differenziata (art. 10 c. 2);</li> <li>c) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;</li> <li>d) rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;</li> <li>e) rifiuti urbani pericolosi;</li> <li>f) beni durevoli e RAEE;</li> <li>g) altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.</li> </ul>	14 c.8	Da € 15,00 a € 75,00	€ 30,00



Conferire frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.	15 c. 1 17 c. 10	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Conferire i rifiuti al di fuori degli orari consentiti	16 c.1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Omesso posizionamento dei contenitori per rifiuti differenziati negli spazi di pertinenza interna degli stabili.	17 c. 4	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Omessa esposizione dei rifiuti differenziati, conferiti nei contenitori/sacchi interni agli stabili, nei giorni e nelle ore stabiliti.	17 c. 5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti differenziati all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.	17 c. 5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Conferire frazione organica sfusa negli appositi contenitori.	24 c. 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Gestori di esercizi pubblici ove si producono grandi quantità di rifiuti organici che conferiscono nei cassonetti stradali.	24 c. 11	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Conferire frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private, non attenendosi alle prescrizioni definite dal Gestore del servizio.	25 c. 2 e 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Conferire la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.	25 c. 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Brucciare frazioni di verde.	25 c. 6	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Conferire impropriamente carta riciclabile.	27 c. 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Conferire imballaggi cartacei in spazi privati non accessibili agli operatori.	27 c. 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00

Conferire imballaggi cartacei a bordo strada in giorni ed orari diversi da quelli di raccolta.	27 c. 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Conferire imballaggi cartacei non piegati e senza riduzione di volume.	27 c. 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Conferire impropriamente la plastica e l'alluminio	28 c. 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Conferire contenitori di plastica e di alluminio non accuratamente svuotati, sciacquati e ridotti di volume	28 c. 5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Gestori di esercizi pubblici ove si somministrano bevande, che conferiscono gli imballaggi di plastica e di alluminio nei cassonetti stradali.	28 c. 6	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Conferire contenitori di vetro non accuratamente svuotati e possibilmente sciacquati.	29 c. 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Conferire impropriamente il vetro	29 c. 5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Gestori di esercizi pubblici ove si somministrano bevande, che conferiscono il vetro nei cassonetti stradali.	29 c. 6	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Esercenti di attività artigianali che non conferiscono lastre di vetro presso la stazione di conferimento.	29 c. 7	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Conferire impropriamente gli abiti usati	30 c. 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Conferire abiti usati non puliti e/o rovinati	30 c. 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00

Conferire abiti usati sciolti senza non piegati in sacchetti	30 c. 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Conferire impropriamente pile esauste	31 c. 2 e 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Conferire impropriamente farmaci scaduti	32 c. 2 e 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Conferire impropriamente bombolette spray	33 c. 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Abbandonare rifiuti ingombranti su suolo pubblico.	34 c. 9	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Conferire impropriamente RAEE	35 c. 6	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili.	36 c. 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Abbandonare macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.	36 c. 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Proprietario o conduttore di cane in spazio pubblico sprovvisto di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine o che non raccoglie/rimuove e deposita le deiezioni nei contenitori di rifiuti urbani.	44 c. 1 e 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione materiale di risulta a seguito di operazioni di carico, scarico e trasporto merci, materiali, affissione di manifesti.	53 c. 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Effettuare volantinaggio con lancio del materiale pubblicitario	54 c. 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00

Collocare volantini sui veicoli in sosta.	54 c. 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Affiggere volantini pubblicitari, manifesti all'esterno di fabbricati.	54 c. 3	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati.	55 c. 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi ad opere stradali e infrastrutture.	55 c. 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Mancata o tardiva comunicazione del programma delle manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe al Comune o al Gestore del servizio.	56 c. 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Esercente di attività di qualsiasi specie su aree pubbliche o spazi aperti all'uso pubblico che non provvede alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata.	57 c. 1 e 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Quale proprietario, conduttore di edificio privato non provvedeva all'asporto della spazzatura sui marciapiedi o portici afferenti gli stabili di appartenenza.	58 c. 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park che omettono di mantenere e lasciare pulite le aree stesse.	59 c. 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Omessa rimozione dei rifiuti abbandonati su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori.	60 c. 1	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00
Omessa limitazione alla diffusione di flora infestante e spontanea su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori.	60 c. 2	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00
Divieto di gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e quantità, versare, depositare abusivamente qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido su strade, aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private, di tutto il territorio comunale	62 c. 1, 2 e 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00

## CAPITOLO 8

### DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

#### ART. 64 INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

1. Il Comune di Bojano promuove iniziative volte a ridurre la produzione stessa dei rifiuti attraverso campagne d'informazione, sensibilizzazione e distribuzione di materiali informativi circa le frazioni da raccogliere, la riduzione di materiali mono-uso e invitando i cittadini e i commercianti a porre attenzione negli acquisti dei prodotti di uso comune per ridurre la produzione di imballaggi;
2. Il Comune di Bojano, direttamente e/o tramite il Soggetto Gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia:
  - a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
  - b) modalità e frequenze dello spazzamento;
  - c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
  - d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
  - e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
  - f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
3. Il soggetto gestore, con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio, rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

#### ART. 65 PREVENZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune di Bojano e/o il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.

2. Il Comune di Bojano promuove la pratica del Green Public Procurement (GPP)1 sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.
3. Il Comune di Bojano promuove ed incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

#### **ART. 66 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO. ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della Delibera di Consiglio Comunale che lo approva.
2. Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli Atti Normativi dell'Ente;
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

#### **NORME TRANSITORIE**

Il presente regolamento si perfeziona seguendo la tempistica stabilite nell'accordo di programma prot. N. del..

## VERBALE DEL 28/03/2014 I<sup>^</sup> E III<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE.

Addì ventotto del mese di Marzo 2014, nella sala giunta del Comune di Bojano si è riunita la I<sup>^</sup> e III<sup>^</sup> commissione consiliare.

Sono presenti i sigg.:

- Giuseppe Risi -
- Remo Perrella -
- Angelo Arena -
- Antonio Romano delegato dal Cons. Carlo Perrella giusta delega di prot. 3896 del 25/03/2014.
- Gianluca Colalillo Pres. I<sup>^</sup> comm. Consiliare
- Angelo Bernardo

Presiede alla seduta il presidente della III commissione consiliare Antonio Doganieri.

All'ordine del giorno ci sono i seguenti argomenti:

1. **Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio**
2. **varie ed eventuali.**

Il presidente inizia ad illustrare in via generale il regolamento.

Pone in evidenza che nel regolamento c'è una netta distinzione tra i rifiuti domestici e quelli delle attività commerciali ed industriali. Il Presidente, unitamente agli altri membri, propone la soppressione di una parte della lettera F art.6 eliminando da "solo da parte degli utenti finali" e propone di inserire nella lettera F "salvo quanto previsto nei commi 4 e 5 dello stesso articolo".

Il presidente, passa ad esaminare i vari articoli del regolamento:

**ART. 9** (criteri organizzativi e gestione del servizio) e propone di aggiungere al titolo "Formazione ed Informazione".

Al comma 14 dello stesso articolo 9 va introdotto: "che la Ditta è tenuta a ritirare non oltre le 48 ore dalla chiamata oppure in un giorno stabilito dal regolamento dietro piccolo compenso"

**ART.10:** va aggiunto il ritiro di oli domestici;

al comma 2 di detto articolo aggiungere la lettera H per il ritiro degli oli domestici;

**ART. 13 :** al comma 1 va aggiunta la previsione del lavaggio dei cassonetti;

**ART.16:** il presidente ed i membri propongono di effettuare raccolta dell'umido in almeno tre giorni settimanali nei periodi estivi che vanno da Maggio ad Ottobre;

**ART:18:** la commissione propone l'apertura dell'isola ecologica per tre giorni settimanali con apertura anche pomeridiana;

**ART. 26:** il presidente data la procedura lunga e farraginoso per le richieste di autorizzazioni di compostaggio propone l'adozione di specifico regolamento;

**ART.38:** riportare nell'art.38 quanto previsto nell'art.10 cioè l'aggiunta del ritiro degli oli esausti;

**ART.41:** vanno indicati i tempi di pulizia al 4° comma lettera D che vengono stabiliti all'occorrenza ed almeno due volte l'anno nello specifico inizio e fine dell'inverno,

Repubblica Italiana



**CITTÀ DI BOJANO**  
Provincia di Campobasso

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO**

**SETTORE III**

**Numero 16 del 17-01-2014**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA  
PULIZIA DEL TERRITORIO**



## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 198 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che il Comune deve, con apposito regolamento, stabilire le misure necessarie per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

TENUTO CONTO che risulta pertanto necessario provvedere all'adozione di un Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in virtù del passaggio al nuovo sistema di tariffazione dei rifiuti e dei servizi, che sia più aderente al contesto normativo, in costante evoluzione, anche al fine di meglio descrivere i sistemi di raccolta in atto;

DATO ATTO che il servizio di raccolta rifiuti urbani ed assimilati, il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati ed il servizio di spazzamento e di svuotamento dei cestini stradali attualmente è svolto tramite il sistema di raccolta "stradale";

RITENUTO necessario rideterminare, anche alla luce del novellato testo dell'art 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs 152/2006, i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dai locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, determinando criteri sia qualitativi sia quantitativi;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina della Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sull'intero territorio comunale costituito da n. 66 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO necessario, al fine di garantire la necessaria flessibilità nella gestione del servizio, deliberare un regolamento che preveda norme di regolazione generale e gli standard minimi del servizio da erogare ai cittadini;

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento, allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione dei rifiuti;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 del presente atto espresso dal Responsabile del Settore LLPP;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ISTO lo Statuto comunale;

ISTO il parere della I<sup>a</sup> Commissione Consiliare reso in data 07.01.2014;

in voti unanimi,

### D E L I B E R A

APPROVARE il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO composto di n. 66 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione dei rifiuti;

DICHIARARE la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente applicabile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000.

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso il parere **Favorevole** per il visto di regolarità tecnica del Settore Proponente.

Bojano, 17-01-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III  
ARCH. ROBUSTO VINCENZO ROSSARIO



In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso il parere **Favorevole** per il visto di regolarità contabile.

Bojano, 18-01-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
RAMACCIATO TOMMASO

